



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE; ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE nella seduta del 2 luglio 2026 ha esaminato ed approvato in sede referente il progetto di legge "AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI FISCALI IN AMBITO BANCARIO, FINANZIARIO E ASSICURATIVO" accogliendo gli emendamenti riportati nel seguente testo evidenziati in grassetto o interlineati:

AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI FISCALI IN AMBITO BANCARIO, FINANZIARIO E
ASSICURATIVO

Art.1

(Modifica all'~~del~~ articolo 40, ~~comma 1~~, della Legge 16 dicembre 2004 n.172 e
successive modifiche)

1. **Il primo comma, Adell'**articolo 40, ~~comma 1~~, della Legge 16 dicembre 2004 n.172, ~~sono sostituite le lettere a) e b) come segue:~~ **e successive modifiche è così modificato:**

~~"Articolo 40~~

~~(Tassa sull'autorizzazione a svolgere attività riservate)~~

"1. Ogni società costituitasi previa autorizzazione di cui all'articolo 7 della Legge 17 novembre 2005 n.165 **e successive modifiche** deve corrispondere, decorsi trentasei mesi dalla data di iscrizione nel Registro delle Società, una tassa annua dell'importo di seguito specificato:

- a) euro 75.000,00 **(settantacinquemila/00)** per le banche e le imprese di assicurazione ~~e/e~~ **ovvero** riassicurazione;
- b) euro 10.000,00 **(diecimila/00)** per gli altri soggetti autorizzati ai sensi della Legge ~~17 novembre 2005 n.165/2005~~ **e successive modifiche."**

Art.2

(Modifiche al Decreto Delegato 23 luglio 2013 n.89)

1. La lettera e), **del primo comma**, dell'articolo 1, ~~comma 1~~, del Decreto Delegato 23 luglio 2013 n.89 è così modificata:

"e) "compagnia di assicurazione sammarinese": società avente sede legale nella Repubblica di San Marino autorizzata all'esercizio delle attività di cui alle lettere G) ~~e/e~~ **ovvero** H) dell'Allegato 1 della LISF;"

2. La lettera f), **del primo comma**, dell'articolo 1, ~~comma 1~~, del Decreto Delegato ~~23 luglio 2013 n.89/2013~~ è così modificata:



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

"f) "compagnia di assicurazione estera": società avente sede legale all'estero ed autorizzata nel Paese di origine all'esercizio dell'attività assicurativa ~~e/o~~ **ovvero** riassicurativa;"

3. La lettera j), **del primo comma**, dell'articolo 1, ~~comma 1~~, del Decreto Delegato ~~23 luglio 2013 n.89/2013~~ **2013** è così modificata:

"j) "soggetto passivo di imposta": le compagnie di assicurazione sammarinesi e le compagnie di assicurazione estere che, operando nel ramo danni, coprono rischi ubicati a San Marino;"

4. La lettera l), **del primo comma**, dell'articolo 1, ~~comma 1~~, del Decreto Delegato ~~23 luglio 2013 n.89/2013~~ **2013** è così modificata:

"l) "rappresentante fiscale": soggetto giuridico (persona fisica o società), residente o avente sede legale nella Repubblica di San Marino, nominato dalla compagnia di assicurazione estera, quando soggetto passivo di imposta, al fine di provvedere all'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto delegato derivanti dall'applicazione dell'imposta sulle assicurazioni ramo danni;"

5. ~~L'articolo 2~~ **Il primo comma, comma 1, dell'articolo 2** del Decreto Delegato ~~23 luglio 2013 n.89/2013~~ **2013** è così modificato:

"1. E' istituita l'imposta da applicarsi sulle assicurazioni contro i danni nella misura del 4 % **per cento** dell'imponibile, definito ~~al successivo~~ **all'articolo 6**. Soggetti passivi dell'imposta sono le compagnie di assicurazione sammarinesi e le compagnie di assicurazione estere che, operando nel ramo danni, coprono rischi ubicati a San Marino."

6. **Il primo comma, dell'articolo 3, comma 1**, del Decreto Delegato ~~23 luglio n.89/2013~~ **2013** è così modificato:

"1. Ai fini del presente decreto delegato, le compagnie di assicurazione estere, quando soggetti passivi di imposta, devono nominare un rappresentante fiscale a San Marino allo scopo di adempiere a tutte le formalità previste nel presente decreto delegato e nel regolamento di cui ~~al successivo~~ **all'articolo 8**."

~~7. E' abrogato il comma tre dell'articolo 9 del Decreto Delegato 23 luglio 2013 n.89.~~

7. E' abrogato il terzo comma dell'articolo 9 del Decreto Delegato n.89/2013 con effetto a decorrere dalle conseguenti modifiche al Regolamento 29 novembre 2013 n.7 che il Congresso di Stato adotterà entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art.3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.